



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

54 - 2020 - 35 - 236

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2020, N. 35

Durata delle concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacoltura

Art. 1

Durata delle concessioni demaniali marittime

1. Le concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacoltura, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di anni quindici. Alle stesse concessioni, limitatamente a quelle relative all'attività di acquacoltura e pesca, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 2018.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).